

Documento Informativo per gli iscritti sulle caratteristiche della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

Aggiornato con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) e con Circolare COVIP prot. n. 888 del 8 febbraio 2018.

FINALITA'

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 come emendato dalla Legge di bilancio 2018 (vedasi infra).

EFFICACIA

La nuova misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

DESTINATARI

La prestazione è su base volontaria ed è riservata agli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia lavoratori del settore privato sia lavoratori del settore pubblico.

REQUISITI

Per usufruire della RITA gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- A) RITA con erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni:
- cessazione dell'attività lavorativa;
 - raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
 - maturazione requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
 - maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- B) RITA con erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni:
- cessazione dell'attività lavorativa;
 - inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
 - raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente;
 - maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il possesso dei requisiti viene attestato tramite la presentazione, unitamente al modulo di richiesta della RITA, dell'Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite il sito Inps oppure dell'estratto conto rilasciato dall'ente previdenziale di appartenenza del lavoratore richiedente.

OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto in un predeterminato arco temporale (che al massimo potrà ammontare a 10 anni). Il Fondo pensione è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà a essere mantenuta in gestione dal Fondo pensione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. La porzione di montante sarà riversata, su indicazione dell'iscritto da esprimersi al momento della richiesta, nel comparto a cui la posizione dell'aderente già afferisce oppure nel Comparto garantito. In caso di mancata indicazione, la stessa sarà riversata nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare, ovvero nel Comparto garantito. Il comparto di destinazione potrà poi essere modificato nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

E' consentita la revoca dell'erogazione della RITA. La comunicazione deve essere eseguita sull'apposita modulistica resa disponibile dal Fondo Pensione. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione al fondo pensione.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Alle rate della RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

COSTI

Per l'erogazione della RITA verrà addebitato, a titolo di spesa amministrativa, un importo pari a 3 euro per ogni rata.

TRATTAMENTO FISCALE

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato alla RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per usufruire della nuova misura, l'iscritto deve presentare l'apposito Modulo per la richiesta della prestazione, reperibile nel sito web del Fondo o rivolgendosi agli uffici del medesimo. Si evidenzia che l'importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari suggerendo di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.